

Il registro svizzero per la trasparenza

Entrata in vigore: 1° ottobre 2026

La Confederazione introduce un registro centrale sulle persone giuridiche e sugli aventi economicamente diritto (registro svizzero per la trasparenza), nell'ambito del rafforzamento della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il Parlamento ha approvato il 26 settembre 2025 la Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, LTPG – RS 955.3). Il Consiglio federale ha deciso il 12 giugno 2026 l'entrata in vigore del registro svizzero per la trasparenza per il 1° ottobre 2026.

Il Registro svizzero della trasparenza sarà gestito dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Un'unità di controllo del Dipartimento federale delle finanze verificherà l'accuratezza, la completezza e l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro svizzero della trasparenza.

1. Chi è interessato dalla LTPG?

Sono soggette all'obbligo di annuncio:

- le società anonime (SA);
- le società a garanzia limitata (Sagl);
- le società in accomandita per azioni;
- le società cooperative;
- le società di investimento (SICAV, SICAF e società in accomandita per investimenti collettivi di capitale).

Sono inoltre assoggettate alla LTPG le persone giuridiche di diritto estero che (i) detengono una succursale iscritta nel Registro di Commercio, (ii) hanno l'amministrazione effettiva in Svizzera, oppure (iii) sono proprietarie di un fondo in Svizzera o acquistano un fondo in Svizzera ai sensi della Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE – RS 211.412.41). Sono inoltre assoggettati i trustee residenti o domiciliati in Svizzera o che amministrano un trust dalla Svizzera.

Non sono assoggettate alla LTPG:

- le società quotate in borsa e le loro filiali detenute per oltre il 75%;
- le casse pensioni e altri istituti di previdenza soggetti per legge a vigilanza;
- le imprese detenute per almeno il 75% dallo Stato (Confederazione, Cantone, Comune, ecc.);
- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita;
- le fondazioni e le associazioni. Tuttavia, se un'entità assoggettata è controllata da una fondazione o da un'associazione, si applicano gli obblighi di annuncio per trasparenza (*look-through*).

2. Chi è l'avente economicamente diritto?

Ai sensi della LTPG, l'avente economicamente diritto è la persona fisica che, in definitiva, controlla una società partecipandovi direttamente o indirettamente, da sola o insieme a terzi, con almeno il 25% del capitale o dei voti, oppure la controlla in altro modo.



In presenza di un trust, sono considerate aventi economicamente diritto diverse persone fisiche: il disponente, il trustee, il guardiano, il beneficiario o i beneficiari e ogni altra persona fisica che controlla direttamente, indirettamente o in altro modo il trust.

Qualora non sia possibile individuare una persona fisica che adempia ai criteri sopra indicati, è considerato avente economicamente diritto il membro superiore dell'organo direttivo.

3. Come si effettuano gli annunci?

Il registro svizzero per la trasparenza diventerà operativo secondo una delle seguenti modalità:

- tramite la piattaforma EasyGov.swiss;
- tramite l'ufficio del Registro di Commercio cantonale, ma solo se tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel Registro di Commercio in qualità di soci o organi della società.

4. Quali sono gli obblighi della società?

1. Identificazione e verifica

La società identifica i propri aventi economicamente diritto e, a tale scopo, deve ottenere i documenti giustificativi. Qualora non riesca a identificare l'avente economicamente diritto o a verificarne in modo soddisfacente la qualità o l'identità, deve documentare tale circostanza e le azioni intraprese.

2. Documentazione e conservazione

La società documenta le informazioni raccolte, le aggiorna e garantisce che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera. Le informazioni e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dal momento in cui la persona interessata perde la qualità di avente economicamente diritto.

3. Annuncio al registro

La società annuncia al registro svizzero per la trasparenza l'identità dei propri aventi economicamente diritto e trasmette le informazioni richieste.

Le informazioni da trasmettere comprendono:

- cognome e nome;
- data di nascita;
- cittadinanza;
- indirizzo e Stato di domicilio;
- informazioni necessarie sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato.

Se la società è detenuta parzialmente da una società quotata in borsa, annuncia soltanto questo fatto. Se non riesce a identificare l'avente economicamente diritto o a verificarne in modo soddisfacente la qualità o l'identità, lo indica nell'annuncio e trasmette tutte le informazioni rilevanti in suo possesso, compreso il nome del membro superiore dell'organo direttivo.

Il membro superiore dell'organo direttivo annuncia gli aventi economicamente diritto. Tale compito può essere conferito a un'altra persona all'interno dell'impresa o a un terzo: in questo caso, una persona fisica viene autorizzata a effettuare gli annunci al registro svizzero per la trasparenza, diventando anche la persona di contatto responsabile di fronte all'autorità che tiene il registro. I dati relativi alla persona che effettua l'annuncio devono in ogni caso essere trasmessi al registro svizzero per la trasparenza (cognome, nome, ruolo all'interno dell'impresa o rapporto con essa, indirizzo e-mail).

5. Che cosa succede agli attuali elenchi degli aventi economicamente diritto?

Le società conservano l'elenco degli aventi economicamente diritto predisposto secondo il diritto previgente per dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della LTPG.

6. Quali sono i termini?

Categoria	Termine
SA soggette a revisione ordinaria	1° gennaio 2027
Altre persone giuridiche soggette a revisione ordinaria	1° febbraio 2027
SA non soggette a revisione ordinaria	1° marzo 2027
Altre persone giuridiche non soggette a revisione ordinaria	1° aprile 2027
Persone giuridiche i cui aventi economicamente diritto sono tutti iscritti nel Registro di Commercio in qualità di soci o di organi	1° ottobre 2028

Qualsiasi iscrizione o modifica presso il Registro di Commercio successiva al 1° ottobre 2026 fa scattare un termine di un mese per la comunicazione degli aventi economicamente diritto.

7. Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi di annuncio?

In caso di violazione intenzionale degli obblighi di annuncio o di collaborazione è prevista una multa fino a CHF 500'000. È punito invece con la multa fino a CHF 100'000 chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato che l'autorità di controllo gli ha notificato.

8. Chi ha accesso al registro svizzero per la trasparenza?

Il registro svizzero per la trasparenza non è pubblico. La LTPG enumera una serie di autorità che hanno il diritto di consultare il registro svizzero per la trasparenza, quali le autorità di perseguimento penale, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), le autorità competenti in materia di assistenza amministrativa fiscale e varie altre autorità amministrative.

Inoltre, gli intermediari finanziari e i consulenti sottoposti alla Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD – RS 955.0) possono consultare in linea i dati del registro svizzero per la trasparenza nella misura in cui sono necessari all'adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD.

Qualora un intermediario finanziario constati una differenza tra le informazioni contenute nel registro svizzero per la trasparenza e quelle in suo possesso, la segnala al registro svizzero per la trasparenza.

9. Come possiamo assistervi?

L'introduzione del registro svizzero per la trasparenza comporta per le società interessate nuovi obblighi di identificazione, verifica, documentazione e annuncio degli aventi economicamente diritto.

Andersen può assistervi nell'intero processo di adeguamento, dalla verifica degli obblighi applicabili alla vostra società fino alla predisposizione e all'iscrizione dei dati nel registro svizzero per la trasparenza a nome e per conto della vostra società.

Possiamo inoltre supportarvi nella raccolta e verifica della documentazione e negli adempimenti di aggiornamento e conservazione delle informazioni.

Contattateci per valutare gli obblighi applicabili alla vostra società e affidateci la gestione dell'iscrizione al registro svizzero per la trasparenza.

Persone di contatto:

Roberto Cavadini

Tel.: +41 58 123 04 20

roberto.cavadini@ch.andersen.com

Tatiana Braggio

Tel.: +41 58 123 04 20

tatiana.braggio@ch.andersen.com

2 Settembre 2026